



PROVINCIA PISTOIA

Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta

ORDINANZA

Atto. n. 348 del 29/07/2016

Oggetto: S.P. 34 VAL DI FORFORA. ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITÀ NON SUPERIORE A 30 KM/H DAL KM 0+000 AL KM 10+000.

L'istruttore Direttivo Tecnico Geom. Giacomo Balleri, delegato dal dirigente del servizio dott. agr. Renato Ferretti con ordinanza dirigenziale n. 212/2016, all'emissione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione lungo le strade regionali e provinciali.

Vista la situazione di pericolo lungo la strada provinciale n. 34 Val di Forfora, causata dal restringimento della carreggiata e dalla riduzione della segnaletica stradale conseguente alla crescita di erba ed arbusti ai margini della sede stradale.

Visto il verbale n. 16601/s del 27/07/2016 della Polizia Municipale di Pescia, con la quale è stata contestata alla Provincia di Pistoia l'infrazione di cui all'art 15 comma 1 del Nuovo Codice della strada ovvero: *"su strada provinciale e relative pertinenze è stato creato pericolo per la circolazione causata dall'invasione di vegetazione che riduce la carreggiata"*, nonché la relazione di servizio in cui sono dettagliate le motivazioni dello stesso verbale.

Preso atto dell'impossibilità di provvedere in tempi brevi allo sfalcio della vegetazione infestante a causa della grave situazione finanziaria dell'ente imposta dalla normativa nazionale in materia di finanza pubblica.

Considerato che l'amministrazione provinciale, nelle more di appositi interventi manutentivi di messa in sicurezza della sede stradale, ha il dovere di adottare apposito provvedimento di tutela e limitazione della circolazione veicolare, con l'istituzione del limite di velocità non superiore a 30 Km/h per il tratto della SP 34 Val di Forfora, compreso tra il km 0+000 ed il km 10+000 oltre all'apposizione di idonea segnaletica stradale in entrambi i sensi di marcia ex art. 116 comma 1 lett. e) del DPR 495/1992 *"Limite massimo di Velocità"*.

Accertato che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 285/1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visti:

gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 285/1992;

Il Decreto Legislativo n. 267/2000;

La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n. 579;

ORDINA

A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza, l'istituzione del limite di velocità non superiore a 30 Km/h, lungo la strada provinciale n. 34 Val di Forfora dal km 0+000 (bivio con la SP 3 bis Mammianese) al km 10+000 (prima dell'abitato di Lanciole) e l'installazione dell'opportuna segnaletica ex art. 116 comma 1 lett. e) del DPR 495/1992.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza che sarà resa nota mediante il posizionamento dei segnali stradali prescritti dal NCDS (D.lgs. n. 285/1992 e regolamento di esecuzione dlgs n.495/1992 e s.m.i.);

L'inizio degli effetti giuridici successivamente all'installazione della regolare segnaletica stradale.

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati dall'art.12 del N.C.D.S.

Di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al difensore civico territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza.

**Sottoscritto dal Responsabile
BALLERI GIACOMO
con firma digitale**